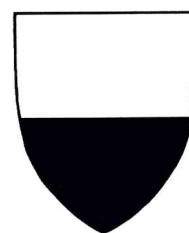


STATUTO

Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. Sezione di Siena O.D.V.

www.arisiena.it

segreteria@arisiena.it



Siena li, 27 ottobre 2020

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Denominazione, sede e durata

L'Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. Sezione di Siena, costituita nel 1977 in base agli art. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24/11/77, n.1105, di tutte le altre Leggi regionali e nazionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del regolamento Comitato Regionale Toscana viene ora modificata ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117(in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, in:

"Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. Sezione di Siena ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L'Associazione si propone:

- Di riunire a scopi scientifici e culturali, senza scopo di lucro da parte dei soci, i radioamatori;
- Di assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano al radiantismo ed eventualmente alle attività collaterali;
- Di dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico, promuovendo esperimenti e prove pratiche;
- Di esercitare attività di Protezione Civile ai sensi della Legge 24/02/1992 n.225 e successive modificazioni, nell'ambito delle comunicazioni via radio per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

L'Associazione promuove:

- La cultura delle radio comunicazioni in tutte le modalità previste dalle normative in atto;
- La formazione di nuovi radioamatori organizzando e sviluppando appositi corsi propedeutici al conseguimento della patente radioamatoriale da parte degli aspiranti;
- Collaborare con tutti i Radioamatori favorendo incontri e scambi, organizzando e proponendo la partecipazione dei propri iscritti a gare, diplomi e proponendo lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è parte sia del Comitato Regionale Toscano che della Associazione Radioamatori Italiani con sede legale a Milano riconoscendo i relativi statuti.

TITOLO II SOCI

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza dell'Associazione. Essa dovrà essere controfirmata da due Soci presentatori e contenere l'esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli Organi preposti.

La domanda, accompagnata dalla quota associativa annuale e da una quota di immatricolazione che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere inoltrata mediante la Sezione la quale, mediante il proprio Organo appositamente designato dal Regolamento interno, vi apporrà il parere che, se negativo, dovrà essere motivato. Il nome dell'aspirante Socio dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale per eventuali opposizioni ed il Consiglio Direttivo dell'A.R.I.

Il versamento della quota sociale annuale deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

A partire da tale data fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi sociali.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;

- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) usufruire del servizio QSL;
- h) utilizzare la biblioteca, il materiale, le apparecchiature radioelettriche e la strumentazione disponibile e di proprietà dell'Associazione secondo le disposizioni e regolamenti interni;
- i) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- j) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e per morosità, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, comunicando mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre. Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità;

L'Organo di amministrazione dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

In ogni caso il Socio perde la sua qualità di associato dopo due anni di morosità continuativa.

TITOLO III ORDINAMENTO

ART. 6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (TRE) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, per posta a mezzo di lettera semplice, o mediante posta elettronica contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno TRE QUARTI ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno TRE QUARTI ($\frac{3}{4}$) degli associati.

ART. 8 Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (CINQUE) e 7 (SETTE), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (TRE) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV RISORSE E ATTIVITA' ECONOMICHE

ART. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a)** dalla biblioteca;
- b)** da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da Terzi (siano quest'ultimi persone fisiche o giuridiche).
- c)** da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d)** da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e)** da beni immobili;
- f)** da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere **c) d) e)**, risulta dal libro inventari.

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO V LIBRI SOCIALI

ART. 17 Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

Richiesta visione esplicita dei libri sociali mediante preavviso formale scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Indice :

Sommario

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 Denominazione, sede e durata	2
ART. 2 Scopo, finalità e attività	2
TITOLO II	3
SOCI	3
ART. 3 Ammissione e numero degli associati	3
ART. 4 Diritti e obblighi degli associati	3
ART. 5 Perdita della qualifica di associato	4
TITOLO III	4
ORDINAMENTO	4
ART. 6 Organi	5
ART. 7 Assemblea	5
ART. 8 Organo di amministrazione	6
ART. 9 Presidente	6
ART. 10 Organo di controllo	7
ART. 11 Revisione legale dei conti	7
TITOLO IV	7
RISORSE E ATTIVITA' ECONOMICHE	7
ART. 12 Patrimonio	8
ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili	8
ART. 14 Risorse economiche	8
ART. 15 Bilancio di esercizio	8
TITOLO V	9
LIBRI SOCIALI	9
ART. 17 Libri	9
TITOLO VI	9
DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 18 Volontari	9
ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	10
ART. 20 Rinvio	10